

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3052</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUBBICO e de MEO

*Presentata il 21 giugno 1974*

Norme per il trattamento pensionistico del personale delle forze armate e delle forze di polizia in quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 1973, n. 628

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 ottobre 1973, n. 628, ha istituito tra l'altro, un assegno perequativo a favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello (ed equiparati) e dei sottufficiali delle tre forze armate tradizionali nonché dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia, da corrispondere a partire dal 1° gennaio 1973. Tale assegno perequativo, che è pensionabile ed è utile ai fini dell'indennità di buonuscita ENPAS e del premio di congedamento, non è stato esteso al personale sopraindicato già in pensione alla data del 1° gennaio 1973; ma come risulta dagli atti parlamentari nel corso dell'*iter* del disegno di legge n. 1282 (divenuto poi la legge n. 628 del 1973) la mancata estensione al personale in quiescenza di grado inferiore a colonnello, pur essendo apparsa ingiustificata, per necessità di bilancio ed anche in accoglimento delle obiezioni del rappresentante del Governo, l'assegno in parola non è stato esteso ai militari già in quiescenza alla data del 1° gennaio 1973.

Come era da prevedere, la mancata estensione di tale emolumento al personale già in

quiescenza ha provocato vivissimo, giustificato risentimento creando tra l'altro una profonda frattura tra militari dello stesso grado, congedati prima e dopo il 1° gennaio 1973, principalmente perché il personale in servizio (al 1° gennaio 1973) ottiene la pensione maggiorata dell'assegno perequativo man mano che si colloca a riposo.

Di conseguenza:

nessun beneficio è venuto a godere il personale in quiescenza a carriera normale, che ha lasciato il servizio nel grado fino a tenente colonnello;

nessun beneficio sono venuti a godere coloro che hanno dovuto lasciare il servizio, per effetto di ferite, lesioni ed infermità (da tenere nel dovuto conto che infermità anche lievi, in base alle leggi di Stato, comportano l'inidoneità al servizio militare);

nessun vantaggio alle vedove dei caduti per servizio fino al grado di tenente colonnello.

Infine, per una serena e obiettiva valutazione della presente proposta di legge si richiama l'attenzione degli onorevoli deputati

sul fatto che il personale militare di grado superiore a quello di tenente colonnello già in quiescenza al 1° gennaio 1973 — come del resto l'alta dirigenza civile — hanno avuto la riliquidazione del trattamento di pensione e

di previdenza (buonuscita ENPAS) comprensivi dell'assegno perequativo.

La seguente proposta di legge tende a porre sollecito rimedio alla sopraesposta ingiusta situazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia di grado inferiore a colonnello ed equiparati, collocati in quiescenza anteriormente al 1° gennaio 1973 spetta lo stesso trattamento pensionistico previsto dalla legge 27 ottobre 1973, n. 628, per i pari grado collocati a riposo dal 1° gennaio 1973.

### ART. 2.

Le amministrazioni di provenienza del personale di cui all'articolo 1 provvederanno alle necessarie operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza secondo quanto previsto dal precedente articolo.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 25 miliardi si farà fronte mediante riduzione speciale al capitolo n. 3523 del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.